

*Sentenza, Tribunale di Modena, Dott. Luca Primiceri, 16 marzo 2016, n. 570*

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MODENA  
Il Giudice Onorario di Tribunale**

Dott. Luca Primiceri, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. omissis promossa da

**CORRENTISTA**

-attore-

**contro**

**BANCA**

-convenuta-

Avente ad oggetto: Contratti bancari

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

Parte attrice all'udienza del 22.09.2015 chiede e conclude come da atto di citazione.

Parte convenuta all'udienza del 22.09.2015 chiede e conclude come da memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c.

Lette le conclusioni delle parti

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Visti gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. 69/09, per effetto dei quali dal contenuto della sentenza è soppressa l'esposizione dello svolgimento del processo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il correntista, titolare della ditta individuale, con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la Banca al fine di sentire accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e/o nullità delle condizioni *contra legem* applicate ai rapporti bancari intercorsi tra le parti (c/c n. omissis) con riferimento a interessi anatocistici, tassi usurari, commissioni di massimo scoperto ed altri addebiti e per l'effetto condannare la banca alla restituzione delle somme di cui risulta essere creditrice.

Si costituiva in giudizio Banca la quale chiedeva rigettarsi le pretese attoree in quanto infondate in fatto e diritto.

Nelle more veniva espletata C.T.U. che veniva contestata da parte attrice.

È giurisprudenza costante che il titolare di un conto bancario che agisca per la ripetizione e/o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa e non può quindi limitarsi ad allegazioni generiche, in quanto ciò renderebbe l'azione meramente esplorativa. Al riguardo, significativa è la condivisibile pronuncia della Corte

*Sentenza, Tribunale di Modena, Dott. Luca Primiceri, 16 marzo 2016, n. 570*

d'Appello di Venezia (23.08.2013) per la quale "il correntista che agisce per la restituzione degli interessi anatocistici, pagati o addebitati sul suo conto, ha l'onere di dimostrare l'ammontare del suo credito e deve, pertanto, depositare in causa la documentazione contabile, nella specie gli estratti conti", e nel caso di specie mancano tutti gli estratti conto dal 1989 al 2011 relativi al rapporto n. omissis, tutti gli scalari relativi al predetto rapporto dai 1979 al 1988, risultando, inoltre, incompleti i successivi e tutti gli estratti conto dal 1996 al 1998 relativi al c/c anticipi.

Detta carenza nella produzione dei documenti necessari al fine di addivenire ad una ricostruzione chiara e certa del rapporto in essere tra le parti ed ai fini decisionali, ha, comportato che il C.T.U. utilizzasse un metodo "sintetico" che non ha permesso di fornire dati attendibili, ma ad un risultato discendente da presunzioni ed analogie: "i risultati ai quali si è pervenuti sono frutto, pertanto, di presunzioni ed analogie" (pag. 9 C.T.U.); inoltre, non si può affermare con certezza, né è stato al riguardo evidenziato dal C.T.U., che il risultato ottenuto col metodo utilizzato nel caso *de quo* si discosterebbe solo in misura minima o trascurabile rispetto all'entità dei risultati che si raggiungerebbero attraverso l'analisi della documentazione completa.

Peraltro, ad avviso di questo giudice non è ammissibile supplire al suddetto onere attraverso la mera produzione di una perizia di parte, né attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, posto che tale mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.

Per tali motivi ed in mancanza di prova certa, oltre che per la circostanza che il rapporto di conto corrente azionato al momento della instaurazione del giudizio era ancora in essere (valga per tutte Cass. Civ. Sez. unite, n. 24418/10), la domanda attorea, anche quindi con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, non può trovare accoglimento.

Con riferimento alle spese di giudizio tenuto conto della motivazione della sentenza, nonché delle rispettive posizioni delle parti, sussistono giusti motivi di opportunità per compensarle interamente tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. omissis R.G.:

- Rigetta la domanda attorea;
- Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Modena, 13 febbraio 2016

**Il Giudice**  
**Dott. Luca Primiceri**

**\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**